

Art. 2 – Retta delle strutture socio sanitarie residenziali

La retta complessiva della struttura residenziale è così articolata:

- 1) quota di rilievo sanitario:
 - a) per la disabilità è a carico del bilancio sanitario dell’Azienda ULSS, alla voce Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), ed è stabilita dalla impegnativa di residenzialità su uno dei tre livelli previsti in base alla normativa regionale;
 - b) per la salute mentale è a carico del bilancio sanitario dell’Azienda ULSS; i trattamenti residenziali socio-riabilitativi sono a carico del bilancio sanitario dell’Azienda ULSS per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera;
- 2) quota alberghiera o di rilievo sociale: è costituita dalla differenza tra la retta complessiva e la quota di rilievo sanitario; è a carico dell’utente secondo la sua situazione economica e, nella parte non a carico dall’utente, del Comune di sua residenza.

Art. 3 – Tipologia delle strutture socio sanitarie residenziali

Il presente Regolamento è applicabile ai servizi forniti nelle seguenti strutture residenziali socio assistenziali:

- 1) per le persone con disabilità:
 - a) Residenza Sanitaria Assistita (RSA);
 - b) Comunità Alloggio;
 - c) Gruppo Appartamento;
 - d) Comunità di tipo familiare;
- 2) per le persone con problematiche di salute mentale:
 - a) Comunità alloggio estensiva;
 - b) Comunità alloggio di base;
 - c) Gruppo appartamento protetto;
 - d) Residenza sociosanitaria psichiatrica.

Art. 4 Criteri di determinazione della partecipazione alla spesa

La misura della partecipazione dell’utente al pagamento della retta delle strutture residenziali socio-sanitarie per la quota relativa ai servizi di residenzialità (quota alberghiera) è determinata in funzione della sua situazione economica espressa dall’ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, e secondo quanto sarà previsto nella tabella contenente le fasce di attestazione ISEE e la misura della partecipazione che sarà approvata dalla Giunta Comunale.

Ove ne ricorrano le condizioni, a tale partecipazione dell’utente concorrono i soggetti tenuti a prestargli gli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

Art. 5 - Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento, in base all’art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, è composto dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 3 dello stesso Decreto, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3 del medesimo Decreto.

Art. 6 - Presentazione dell'attestazione ISEE e determinazione della misura della partecipazione

Ai fini della determinazione della misura della partecipazione al costo della retta relativa alla quota alberghiera, l'utente deve presentare annualmente al Comune di residenza, entro il termine del 28 febbraio, l'attestazione relativa all'ISEE in corso di validità calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 5.

Il Comune determina entro il 31 marzo di ogni anno la misura della partecipazione dell'utente al pagamento del costo della retta delle strutture residenziali socio-sanitarie per la parte relativa ai servizi di residenzialità. Tale quota verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Il Comune comunica all'utente, al suo legale rappresentante e all'ente gestore la quota alberghiera posta a carico dell'utente per l'annualità di competenza.

L'iter procedurale per la determinazione della partecipazione è disciplinato dagli allegati A e B del presente Regolamento.

L'utente, qualora intervenga una variazione significativa delle sue condizioni reddituali-patrimoniali (in aumento o in diminuzione) nel corso dell'anno di applicazione dell'ultimo ISEE presentato, è tenuto ad aggiornare l'ISEE stesso e a presentarlo al Comune entro un mese dal verificarsi della variazione, al fine di consentire le conseguenti valutazioni sulla misura della sua partecipazione al costo della quota alberghiera.

Per variazione significativa delle condizioni reddituali-patrimoniali si intende sia l'aumento o la diminuzione di una fonte di reddito sia l'incremento o il decremento del valore di una componente patrimoniale, che determini una modifica nella misura della partecipazione al costo della quota alberghiera, secondo quanto sarà previsto nella tabella della fasce di attestazione ISEE e delle quote di partecipazione approvata con successiva delibera di Giunta Comunale.

La nuova misura della partecipazione al suddetto costo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata e sarà comunicata da parte del Comune all'utente, al suo legale rappresentante e all'ente gestore.

Art. 7 - Accordi

I Comuni possono sempre promuovere incontri con l'utente e/o con soggetti terzi rispetto all'utente (e fra questi, anzitutto, con i soggetti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi degli artt. 433 e seguenti del C.C.), al fine di concludere accordi relativamente al pagamento della retta delle strutture residenziali socio-sanitarie per la quota relativa ai servizi di residenzialità.

Di quanto esposto, discusso e deciso nel corso dei suddetti incontri, come pure della impossibilità di concludere un accordo, sarà dato conto in uno o più verbali redatti prima della conclusione di ciascun incontro dal funzionario dell'ufficio comunale intervenuto e sottoposti alla firma di tutti i soggetti intervenuti.

Art. 8 - Controlli e iniziative in caso di inadempimento

I Comuni procederanno, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, a idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle attestazioni e dichiarazioni dell'utente e dei soggetti terzi di cui all'art. 7.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare le suddette attestazioni e dichiarazioni con l'intervento della Guardia di Finanza.

Qualora abbiano notizia di variazioni significative delle condizioni reddituali-patrimoniali dell'utente, rispetto a quanto attestato o dichiarato nell'anno precedente, i Comuni potranno

richiedere all'utente chiarimenti e documentazione giustificativa, anche al fine di modificare la misura della sua partecipazione al costo dei servizi di residenzialità.

Qualora l'utente o i soggetti firmatari degli accordi di cui all'art. 7 non adempiano ai propri obblighi di pagamento della quota alberghiera, il Comune potrà convocare a uno o più incontri i componenti del nucleo familiare di riferimento dell'utente, eventuali altri suoi familiari o altre persone con lui conviventi o a lui legate da rapporti di amicizia o conoscenza, nonché, ove nominato, l'Amministratore di sostegno, per verificare se e con quali modalità sia possibile garantire il corretto adempimento degli obblighi di pagamento.

Qualora l'utente sia assistito da un Amministratore di sostegno, il Comune potrà sollecitarlo ad adottare le iniziative (per esempio, di carattere gestionale o giudiziario) necessarie al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di pagamento.

Qualora l'utente non sia assistito da un Amministratore di sostegno, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza dell'utente sono tenuti, ai sensi dell'art. 406 c.c., ove ne ravvisino i presupposti, a proporre al Giudice tutelare il ricorso per l'istituzione dell'Amministratore di sostegno oppure a fornire al Pubblico Ministero le informazioni necessarie affinché valuti la proposizione del ricorso.

Qualora non sia possibile ottenere l'adempimento degli obblighi di pagamento mediante le azioni sopra descritte o mediante accordo ai sensi dell'art. 7, i Comuni valuteranno l'opportunità di agire in sede giudiziale per il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso a seguito dei procedimenti relativi alla erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente.

Art. 10 – Entrata in vigore e norme transitorie.

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

La tabella contenente le fasce di attestazione ISEE e le quote di partecipazione, richiamata nell'art. 4, sarà approvata dalla Giunta Comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

Dopo il primo anno dall'applicazione del presente Regolamento, e comunque non oltre il terzo anno, il Comitato dei Sindaci ne verificherà la sostenibilità, al fine di revisionare o confermare il Regolamento. Ogni Comune può chiedere l'attivazione della seduta di verifica.